



COMUNE DI TRASACCO

Provincia dell'Aquila



POLIZIA LOCALE

Comune di TRASACCO

Partenza

Prot. N°0005668 del 18-06-2019

Cat.3 Classe1



Trasacco, 18 /06/2019

AI TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI

Loro sedi

DIFFIDA ALLA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORENNI

Al fine di contrastare il diffuso fenomeno dell'uso di bevande alcoliche da parte di minorenni, questa Amministrazione comunale intende promuovere una campagna di sensibilizzazione tesa, da una parte, a diffondere fra i ragazzi e le loro famiglie, la conoscenza dei rischi relativi all'uso di alcol in età giovanile, dall'altra a richiamare l'attenzione sulle responsabilità alle quali vanno incontro sia chi somministra alcol a minorenni, sia i genitori degli stessi.


Seguiranno incontri nelle Scuole e nei luoghi di ritrovo, organizzati dalla Polizia Locale in collaborazione con il Sert, al fine di sensibilizzare le nostre coscienze sulla problematica in oggetto e sugli irreparabili danni che comporta l'assunzione di alcol in giovane età.

A tal proposito, ai gestori di pubblici esercizi (Bar – Pub - Ristoranti) e ai titolari di esercizi commerciali (supermercati – enoteche – esercizi di vicinato) si rammenta che sono vigenti i seguenti divieti:

- 1) **Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16** (art. 689, comma 1, c.p.);
- 2) **Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18** (art. 14 ter L. 30/03/2001 n. 125 *Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati*);
- 3) **Divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle ore 3 alle ore 6** (art. 54 L. 29/07/2010 n.120 *Disposizioni in materia di sicurezza stradale*);
- 4) **Obbligo di esposizione delle "Tabelle alcolemiche".**

Considerata la rilevanza del "bene" protetto da queste norme, si confida nella collaborazione e senso di responsabilità di tutti i gestori dei pubblici esercizi locali e si annuncia l'avvio di ripetuti controlli da parte della Polizia Locale.

IL SINDACO
Cesidio Lobene





Allegato 1)

1. Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16:

La condotta di colui che, in qualità di esercente di un pubblico esercizio, somministri, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, integra il **reato contravvenzione di cui all'art. 689, comma 1, c.p.**

Al reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori si applica, ora, la pena pecuniaria **dell'ammenda da € 516,00 a € 2.582,00** o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni, ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi.

Se lo stesso reato è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.

La competenza per la contravvenzione prevista dal presente articolo è devoluta al giudice di pace e la condanna comporta la sospensione dall'esercizio.

Con riferimento all'accertamento dell'età del minore, si aggiunge che sussiste, a carico del titolare del bar, la responsabilità per il reato di cui all'art. 689 cod. pen., anche se la somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni sedici sia effettuata dai propri dipendenti, stante la natura di reato di pericolo della contravvenzione in questione che impone l'obbligo della diligenza, nell'accertamento dell'età del consumatore, non potendo il gestore delegare al personale dipendente l'accertamento dell'effettiva età del consumatore ma dovendo, invece, egli vigilare affinché i lavoratori alle sue dipendenze svolgano con la dovuta diligenza i loro compiti ed osservino scrupolosamente le istruzioni al riguardo loro fornite dal gestore.

2. Divieto di vendita di bevande alcoliche a tutti i minori di 18 anni:

Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

La vendita di bevande alcoliche al minore di anni diciotto comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 1.000.**

Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.

In pratica:

un esercente potrà somministrare al tavolo o al banco una birra in bottiglia assicurandosi che il cliente abbia più di 16 anni, mentre se vorrà vendere la medesima bottiglia per asporto, dovrà assicurarsi che il cliente abbia più di 18 anni.

3. Divieto di somministrazione e vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 3 alle ore 6:

Per i **Pubblici esercizi** vige il divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6.

Eccezione: Questi limiti di orario non si applicano alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° Gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 Agosto.

Per i pubblici esercizi, i circoli e coloro che somministrano in spazi o aree pubblici, che non rispettano il divieto di somministrazione di alcolici dalle 3 alle 6, è prevista **la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 a € 20.000.**

Se si verificano due distinte violazioni nel corso del biennio è disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da 7 fino a 30 giorni;



4. Obbligo di esposizione delle "Tabelle alcolemiche":

I titolari e i gestori di pubblici esercizi che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere:

1. presso almeno un'uscita del locale, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcol;
2. devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali, apposite tabelle che riproducano la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata e le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

Per coloro che non osservano le disposizioni concernenti gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico e l'obbligo di esporre nel locale le relative tabelle, è prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 1.200**.

N.B. Sul sito internet del Comune di Trasacco all'indirizzo www.comune.trasacco.aq.it sono consultabili e scaricabili in vari formati (.pdf, .jpg, .doc) le tabelle alcolemiche predisposte dal Ministero della Salute.